

## Decisione del Consiglio 2004/573/CE

29 aprile 2004

### relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri

pubblicata in GUUE n. L 261 del 6 agosto 2004

Il Consiglio dell'Unione Europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica Italiana,

considerando quanto segue:

(1) Il Piano globale per la lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani nell'Unione europea, adottato il 28 febbraio 2002, basato sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comune in materia di immigrazione illegale, del 15 novembre 2001, rileva che la politica di riammissione e di rimpatrio costituisce parte integrante e cruciale della lotta contro l'immigrazione clandestina. A tal fine esso sottolinea la necessità di individuare talune azioni concrete, compresa l'istituzione di un approccio comune e di una cooperazione tra gli Stati membri in materia di esecuzione delle misure di rimpatrio. È pertanto opportuno adottare norme comuni per le procedure di rimpatrio.

(2) Il Piano per la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea, approvato il 13 giugno 2002 dal Consiglio e basato sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, del 7 maggio 2002, prevede, nell'ambito delle «misure ed azioni per una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea», operazioni razionalizzate di rimpatrio.

(3) Il Programma d'azione in materia di rimpatrio, approvato il 28 novembre 2002 dal Consiglio, basato sul Libro verde della Commissione, del 10 aprile 2002, su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri e sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una politica comunitaria in materia di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, del 14 ottobre 2002, nell'ambito delle misure e delle azioni relative al miglioramento della cooperazione operativa tra gli Stati membri, ha auspicato il rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi illegalmente presenti sul territorio di uno Stato membro nella maniera più efficace possibile, mettendo in comune le rispettive capacità nell'allontanamento di detti stranieri.

(4) È importante evitare un vuoto della Comunità nel settore dell'organizzazione di voli congiunti.

(5) A partire dal 1° maggio 2004 il Consiglio non può più agire su iniziativa di uno Stato membro.

(6) Il Consiglio ha esaurito tutte le possibilità di ottenere in tempo il parere del Parlamento europeo.

(7) Viste le circostanze eccezionali la decisione dovrebbe essere adottata senza il parere del Parlamento europeo.

(8) Gli Stati membri attuano la presente decisione nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed, in particolare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 10 dicembre 1984 ; della Convenzione di Ginevra relativo allo status di rifugiato del 28 luglio 1951 e del relativo protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ; della Convenzione internazionale sui diritti dei minori del 20 novembre 1989 e della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata il 18 dicembre 2000.

(9) È necessario che la presente decisione si applichi senza pregiudizio dei pertinenti strumenti internazionali in materia di allontanamento per via aerea, quali ad esempio l'allegato 9 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile (Convenzione di Chicago - ICAO) ed il documento 30 della Commissione europea per l'aviazione civile (CEAC).

(10) Gli orientamenti comuni non vincolanti sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea dovrebbero fornire un utile strumento di guida nell'attuazione della presente decisione.

(11) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione, e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché la presente decisione è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, parte III, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di 6 mesi dall'adozione della presente decisione del Consiglio, se intende recepire o meno tale decisione nel proprio diritto interno.

(12) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia il 18 maggio 1999 sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo. Osservate le procedure previste dall'accordo, i diritti e gli obblighi posti in essere dalla presente decisione si applicheranno anche a questi due Stati e nelle relazioni tra questi due Stati e gli Stati membri della Comunità europea destinatari della presente decisione.

(13) Conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati membri hanno notificato che intendono partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva,

ha adottato la presente decisione:

**Art. 1**  
**(Obiettivo)**

Obiettivo della presente decisione è coordinare gli allontanamenti congiunti per via aerea, da due o più Stati membri, dei cittadini di paesi terzi che sono destinatari di provvedimenti di allontanamento individuali (in seguito denominati «cittadini di paesi terzi» ).

**Art. 2**  
**(Definizioni)**

Ai sensi della presente decisione, si intende per:

a) «cittadino di un paese terzo», la persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica d'Islanda o del Regno di Norvegia;

- b) «Stato membro organizzatore», uno Stato membro incaricato dell'organizzazione di voli congiunti;
- c) «Stato membro partecipante», uno Stato membro che partecipa a voli congiunti organizzati dallo Stato membro organizzatore;
- d) «volo congiunto», le operazioni di trasporto di cittadini di paesi terzi, effettuate da un vettore aereo a tal fine designato;
- e) «operazione di allontanamento» e «allontanamenti congiunti per via aerea», tutte le attività che sono necessarie al rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi interessati, incluso il trasporto su voli congiunti;
- f) «scorta(e)», il personale di sicurezza, incaricato di accompagnare i cittadini di paesi terzi a bordo del volo congiunto e le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti.

#### Art. 3

#### **(Autorità nazionale)**

Ciascun Stato membro nomina l'autorità nazionale che è incaricata dell'organizzazione dei voli congiunti e/o che partecipa a tali voli e comunica le informazioni pertinenti agli altri Stati membri.

#### Art. 4

#### **(Compiti dello Stato membro organizzatore)**

1. Se uno Stato membro decide di organizzare un volo congiunto per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi che è aperto alla partecipazione di altri Stati membri, ne informa le autorità nazionali di tali Stati membri.

2. L'autorità nazionale dello Stato membro organizzatore adotta le misure necessarie per garantire il regolare svolgimento del volo congiunto. Essa in particolare provvede a:

- a) scegliere il vettore aereo e determinare con quest'ultimo tutti i costi pertinenti del volo congiunto ed assumere i relativi obblighi contrattuali nonché assicurarsi che esso prende tutte le misure necessarie ad effettuare il volo congiunto, fornendo altresì l'adeguata assistenza ai cittadini dei paesi terzi e alle scorte;
- b) chiedere e ricevere dai paesi terzi di transito e di destinazione le autorizzazioni richieste per l'attuazione del volo congiunto;
- c) avvalersi dei contatti e prendere le disposizioni appropriate per l'organizzazione del volo congiunto con gli Stati membri partecipanti;
- d) definire le modalità operative e le procedure e determinare, d'intesa con gli Stati membri partecipanti, il numero delle scorte necessario in relazione al numero di cittadini di paesi terzi da allontanare;
- e) concludere tutti gli accordi finanziari appropriati con gli Stati membri partecipanti.

#### Art. 5

#### **(Compiti dello Stato membro partecipante)**

Se uno Stato membro decide di partecipare ad un volo congiunto, esso:

- a) comunica all'autorità nazionale dello Stato membro organizzatore la sua intenzione di partecipare al volo congiunto, specificando il numero dei cittadini di paesi terzi da allontanare;
- b) fornisce un numero sufficiente di scorte per ciascun cittadino di paese terzo da allontanare. Se le scorte sono fornite soltanto dallo Stato membro organizzatore, ciascuno Stato membro partecipante assicura la presenza a bordo di almeno due rappresentanti. Tali rappresentanti, che hanno lo stesso status delle scorte, sono incaricati del trasferimento dei cittadini di paesi terzi per i quali sono responsabili di fronte alle autorità del paese di destinazione.

#### Art. 6

#### **(Compiti comuni)**

Lo Stato membro organizzatore e ciascuno Stato membro partecipante:

- a) assicurano che ogni cittadino di paese terzo e le scorte siano in possesso di documenti di viaggio validi e di qualsiasi altro documento aggiuntivo necessario, quali visti di ingresso e/o di transito, certificati o cartelle sanitarie;
- b) informano il più presto possibile le loro rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi terzi di transito e destinazione riguardo agli accordi relativi al volo congiunto per ottenere l'assistenza necessaria.

Art. 7  
**(Clausola finale)**

Nell'effettuare l'allontanamento congiunto per via aerea gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza per l'allontanamento congiunto per via aerea riportati nell'allegato.

Art. 8  
**(Entrata in vigore)**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 9  
**(Destinatari)**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione a norma del trattato.

Per il Consiglio

Il Presidente  
M. Mc Dowell